

TI_GERICHTE 12.2009.19 vom 18. August 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-08-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.19

FR: TI_GERICHTE 12.2009.19 du 18 août 2009

IT: TI_GERICHTE 12.2009.19 del 18 agosto 2009

Regeste

Azione di rivendicazione della proprietà, legittimazione processuale della FINMA, presunzione di proprietà legata al possesso per oggetti di arte situati nei locali della fallita

Erwägungen

E. 2

Nelle sue osservazioni, l'attore contesta anzitutto la legittimazione a rappresentare dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, a motivo che non sarebbe stato documentato se la stessa agisca quale rappresentante della P_____, liquidatrice del fallimento, e quindi dell'appellante. Nel Canton Ticino possono fungere da patrocinatori giusta l'art. 64 cpv. 1 CPC, oltre agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione, "le persone che detengono una rappresentanza legale". In concreto l'appello è stato introdotto, per conto della massa fallimentare della società fallita dalla FINMA in qualità di amministratrice del fallimento (appello, pag. 1). Pacifico quindi che non abbia agito come patrocinatore legale ai sensi dell'art. 64 CPC. Si tratta pertanto di stabilire se un potere di rappresentanza simile non possa essere dedotto dalla legge. 2.1. La FINMA è stata istituita in applicazione della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA: SR.956.1), quale autorità di vigilanza - fra l'altro - ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR: SR.952.0). Si tratta di un'unità decentralizzata e separata dall'amministrazione federale, dotata di personalità giuridica propria, oggettivamente indipendente e autonoma in materia di risorse (FF 2006 III 2633, 2635). Dal 1° gennaio 2009 è subentrata alla CFB riprendendo tutti i procedimenti in corso (art. 58 cpv. 1 e 3 in combinazione con l'art. 61 LFINMA), di modo che, da questo punto di vista, nella misura in cui l'appello della convenuta è stato formulato da FINMA in luogo della CFB, che già fungeva da rappresentante della convenuta nella procedura di primo grado, la questione è pacifica. 2.2 Ordinata e resa pubblica una decisione di liquidazione, la FINMA deve nominare uno o più liquidatori, i quali sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto (art. 33 cpv. 1 e 2 LBCR). Riservati gli art. 35-37 g LBCR, la liquidazione deve poi essere effettuata conformemente agli articoli 221-270 LEF (art. 34 cpv. 2 LBCR), fermo restando la facoltà per la FINMA di prendere decisioni e disposizioni derogatorie (art. 34 cpv. 3 LBCR). Di per sé il potere di rappresentanza in tribunale della massa del fallimento spetta al liquidatore così nominato (art. 9 lett. c dell'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sul fallimento delle banche e di commercianti di valori immobiliari (OFB-FINMA) del 30 giugno 2005: SR.952.812.32). Nel caso specifico pertanto, in virtù di questa norma tale potere spetterebbe a P_____. Nondimeno, per tutto il procedimento in corso, è la FINMA a detenere il ruolo conduttore e le competenze decisionali e di vigilanza che il caso concreto dovesse richiedere (Bodmer/Kleiner/Lutz, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen,

Zurigo 2006, n. 1 ad art. 33; Watter/Vogt/Bauer/ Winzeler, Basler Kommentar zum Bankengesetz, Basilea 2005, n. 6 ad art. 33). Di modo che, la vigilanza della FINMA sui liquidatori del fallimento è unica ed esclusiva (Bodmer/Kleiner/ Lutz, op. cit., n. 8 ad art. 33) e garantisce così che l'attività bancaria sia sottoposta alla sua continua sorveglianza fino alla chiusura definitiva delle procedura di liquidazione (FF 2002 VII 7175, 7206). Le incombenze dei liquidatori corrispondono in sostanza a quelle che in un procedimento fallimentare ai sensi della LEF spettano all'ufficio fallimenti e all'amministrazione del fallimento (Bodmer/Kleiner/Lutz, op. cit., n. 9 e 11 ad art. 33): non avendo però un vero e proprio potere decisionale, essi hanno una mera funzione esecutiva delle decisioni prese dalla FINMA che - come si è detto - sorveglia direttamente la conduzione di tutto l'iter fallimentare (Bodmer/Kleiner/Lutz, op. cit., n. 9 e 11 ad art. 33; Watter/Vogt/Bauer/Winzeler, op. cit., n. 6 e 33 ad art. 33).

2.3 L'art. 97 n. 4 CPC impone al giudice di esaminare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, tra cui la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio. Ciò non toglie che il principio della buona fede obbliga la parte che constata un (asserito) vizio di procedura a segnalarlo immediatamente, in un momento ove sia ancora possibile rimediare, e le vieta di attendere passivamente l'esito della causa, allo scopo di prevalersene - se del caso - successivamente dinanzi all'autorità di ricorso: di modo che, con riferimento all'art. 97 CPC, la sanzione dell'abuso di diritto induce a ritenere che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa l'esistenza di quel presupposto processuale, ma compatibilmente con il principio della buona fede e i limiti dallo stesso imposti (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, nota 550 ad art. 404). E, di per sé, il difetto di valida rappresentanza non è considerato un caso di nullità talmente grave, tale da imporsi anche sul principio della tutela della buona fede (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 75 ad art. 64).

2.4 Nella sua relazione del 18 gennaio 2007 la liquidatrice del fallimento ha precisato che nella misura in cui la massa fallimentare non entri in possesso di mezzi liquidi che le permetteranno di sostenere i costi di liquidazione, la procedura di fallimento verrà chiusa indipendentemente dal risultato delle contestazioni delle rivendicazioni dei terzi e che la CFB (ora FINMA) si occuperà eventualmente di seguito della gestione del fallimento a dipendenza della necessità di operare delle realizzazioni di nuovi attivi oppure di rappresentare la massa fallimentare in procedure pendenti inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della fallita, a condizione che un suo intervento sia indispensabile e opportuno (doc. 1, pag. 4 ad VI). Ciò posto, l'allegato di risposta di causa 12 aprile 2007 è stato presentato per conto della convenuta dal Segretariato della CFB (servizio giuridico) a firma D_____ e L_____ (act. II, pag. 4). A ll'udienza preliminare del 12 giugno 2007 - a seguito della quale la causa è poi stata sospesa - la massa fallimentare era di fatto rappresentata (act. III, pag. 1) dall'avv. L_____ della CFB (act. II, pag. 4) e dall'avv. R_____ della P_____ (doc. 1, pag. 5). Visto il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, la CFB ha quindi chiesto la riattivazione della causa informando il Pretore che sarebbe intervenuta nel procedimento giudiziario in rappresentanza della convenuta (scritto del 24 luglio 2007 a firma - ancora una volta - del Segretariato della CFB (servizio giuridico) e notificato in copia anche all'attore, allegato alla citazione per la seconda udienza preliminare): prerogativa questa che ben si giustifica alla luce del potere di vigilanza assoluto ed esclusivo in materia di fallimento bancario di cui è investita quale autorità (art. 33 cpv. 2 LBCR e OFB-FINMA: sopra, consid. 2b) e della facoltà decisionale che per legge le viene riconosciuta (art. 34 cpv. 3 LBCR: sopra, consid. 2b). Per il resto, con

rinvio al principio della buona fede di cui si è detto (sopra, consid. 2.3), giova rammentare che in prima sede l'attore non ha mai sollevato obiezioni circa le modalità in cui CFB si era attribuita il ruolo di rappresentante e che in proposito, nell'istanza di assunzione suppletoria di prove del 7 febbraio 2008 egli medesimo aveva indicato la CFB in veste di rappresentante di controparte (act. VII). Di modo che, sotto questo profilo, la censura non merita tutela e va respinta.

E. 3

L'appellante reputa valida la presunzione di proprietà sancita dall'art. 930 CC riguardo agli oggetti ritrovati al momento del fallimento negli uffici della società fallita e di cui l'attore rivendicava la proprietà: a suo dire il semplice fatto che quest'ultima ne detenesse il possesso bastava per presumere che ne fosse altresì proprietaria (appello, pag. 5 n. 6). Ora, che le contestate opere si trovavano nei locali della società fallita e come tali erano quindi state inventariate fra i suoi attivi (doc. B e C in alto), è pacifico e non è mai stato messo in dubbio dal Pretore. Il primo giudice ha nondimeno specificato che la presunzione della proprietà legata al possesso non è assoluta e questa cessa nei casi in cui essa diventa - come nel caso sub iudice - "equivoca", ovvero quando le circostanze concernenti l'acquisizione o la "maîtrise" sull'oggetto non sono limpide o sono suscettibili di più spiegazioni (sentenza impugnata, pag. 3). E, al riguardo, l'appellante nemmeno tenta di spiegare perché questa argomentazione sarebbe errata. Di modo che privo di motivazione, l'appello sarebbe addirittura nullo (art. 309 cpv. 1 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC). A ciò si aggiunga poi che gli oggetti in questione - perlomeno parte di essi - tra il 1970 e il 1980/81 erano stati portati dall'attore ed esposti negli uffici della società Ge_____ SA, in seguito fino al 1983 presso la sua nuova sede e quindi nei locali della società fallita dove l'attore lavorava quale amministratore unico di quest'ultima, circostanze queste non sono contestate (appello, pag. 6 n. 9 in fine). Già solo questo induce a ritenere che l'acquisizione del possesso e la presunzione di proprietà ai sensi dell'art. 930 CC, cui si riconduce la convenuta, appare incerta e dubbia.

E. 4

Per l'appellante, nella decisione di apertura di fallimento emessa il 27 aprile 2005 la CFB aveva accertato che la contabilità della società fallita era incompleta ed inaffidabile e che determinate voci non erano mai state iscritte a bilancio, circostanza questa appurata anche dal Tribunale federale. Per questo motivo i libri contabili non potevano essere considerati autentici e veritieri: irrilevante quindi che non contenessero indicazione alcuna riguardo agli oggetti contesi (appello, pag. 5 n. 7). L'interessata omette tuttavia di considerare che in proposito il Pretore ha precisato che i bilanci societari, in base ai principi generali del diritto, godono della presunzione di veridicità e conformità alla legge a prescindere dal procedimento penale per falso in bilancio e omissione della contabilità avviato nei confronti dell'attore. Di conseguenza, fino a prova del contrario, quei bilanci societari erano da ritenere veritieri e rispecchiavano la reale situazione economica della società fallita (sentenza impugnata, pag. 3). Se non che, limitandosi a ritenere questa circostanza quale elemento sufficiente a far cadere la presunzione di fedeltà dei libri contabili della società (appello, pag.

E. 6

Per la ricorrente la cifra di fr. 120'000.- esposta nelle dichiarazioni fiscali dell'attore alla voce "oggetti d'arte e di valore" è addirittura inferiore al valore delle opere d'arte per le

quali la liquidatrice del fallimento già aveva riconosciuto la rivendicazione di controparte (doc. C); presso l'abitazione di quest'ultimo erano inoltre stati trovati altri oggetti d'arte (appello, pag. 7 n. 11). Se però, riguardo a quest'ultima circostanza non vi è alcuna traccia agli atti, dall'altra parte la convenuta non considera che era stata lei - e non l'attore - a pretendere l'edizione dell'incarto fiscale (act. II, pag. 3 n. 7). Di fatto, in proposito, il Pretore ha ritenuto che quella documentazione non era di alcun ausilio alla sua tesi e anzi, che nella dichiarazione fiscale fino all'anno 2003A (richiamo incarto: doc. I°) l'importo di fr. 120'000.- figurava sempre (sentenze impugnata, pag. 4). Certo l'ammontare (a ogni modo suppellettili domestiche e arredamento esclusi) è inferiore rispetto al valore complessivo stimato per le opere d'arte rivendicate dall'attore e le cui richieste la liquidatrice del fallimento aveva rispettivamente ammesso (doc. C) e respinto (doc. B). Nulla tuttavia è dato di sapere sui criteri da lei considerati e applicati per giungere a quella valutazione e, a priori, nulla consente di ritenere l'uno più pertinente dell'altro. Di modo che, un raffronto tra gli stessi appare già di primo acchito difficile. Da questo punto di vista, l'appello deve così essere disatteso.

E. 7

Per l'appellante i verbali di aggiudicazione incompleti (in particolare privi di indicazioni riguardo all'aggiudicatario), non hanno il valore di una comune ricevuta d'acquisto; peraltro si riferirebbero a opere d'arte di cui la liquidatrice del fallimento già aveva ammesso la rivendicazione di proprietà come risultava dal doc. C (appello, pag. 7 n. 12). In proposito però, il Pretore si è limitato a ritenere che agli atti figuravano perlomeno i verbali di aggiudicazione di 35 degli oggetti rivendicati dall'attore e indicati nelle sue conclusioni (act. VIII, pag. 2 in basso: n. 39, 72, 73, 74, 77, 78, 98, 99, 103, 104, 123, 126, 127, 138, 139, 141, 150, 152, 154, 188, 189, 190, 202, 205, 206, 207, 209, 223, 242, 243, 246, 269, 271, 272 e 284; sentenza impugnata, pag. 4 in basso). E, in concreto, l'appellante non pretende che questa sua argomentazione sia errata. Ciò posto, anche sotto questo profilo, la censura dell'interessata è infondata e deve essere respinta.

E. 8

L'appellante critica il giudizio del Pretore (appello, pag. 8 n. 13) laddove questi ha considerato che dalle liste di cui alle lettere 10 maggio rispettivamente 12 aprile 1983, e riferite agli oggetti d'arte che la società Ge _____ SA aveva restituito alla società fallita (doc. F), non risultava un trasferimento di proprietà o che in cambio quest'ultima avesse effettuato una controprestazione, ma davano soltanto prova di consegna degli stessi (sentenza impugnata, pag. 3). A differenza dell'opinione della ricorrente però, che quegli scritti abbiano valenza di mera attestazione di consegna riguardo a determinati oggetti traspare già solo dal loro tenore letterale. Certo, luogo dell'avvenuta "consegna" erano gli uffici della società fallita che però nel contempo erano altresì luogo di lavoro dell'attore (cfr. sopra, consid. 3). Ciò posto, ritenuto poi che dallo scritto e-mail a firma del teste G _____ - della cui attendibilità già si è detto (sopra, consid. 5) - risulta che eccezion fatta per quelli acquistati il 27 settembre 1983 peraltro dall'attore (doc. G, pag. 1 e 2) nessuna cessione di quadri a nessun titolo è mai avvenuta tra Ge _____ e G _____ o viceversa (doc. G), di fatto la conclusione cui è giunto il Pretore appare corretta. Anche questa censura va così respinta.

E. 9

La ricorrente rimprovera al Pretore di avere emesso un giudizio indiziario, di non essersi attenuto alla prova piena e certa riguardo alla proprietà degli oggetti rivendicati dall'attore e di essersi accontentato della semplice verosimiglianza. Reputa, in ogni caso, di avere proposto una tesi altrettanto valida e condivisibile di quella dell'attore, ciò che avrebbe dovuto indurre il primo giudice a respingere la petizione. Invano. In effetti, si è appena visto che così come esposte le argomentazioni della convenuta non hanno fondamento. A ciò si aggiunga poi che in sede di dibattimento finale, la stessa si è limitata a confermare le proprie domande di causa (act. IX) senza nemmeno prendere particolare posizione in merito alle risultanze istruttorie. Di modo che, la censura secondo cui nel suo apprezzamento il Pretore avrebbe esaminato le prove limitando la valutazione alla mera verosimiglianza, priva di riscontro oggettivo, si rivela infondata.

E. 10

In definitiva, l'appello deve così essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza e restano dunque a carico della ricorrente (art. 148 CPC). Il valore litigioso corrisponde al valore di stima dei beni rivendicati (art. 11 lett. a CPC e art. 242 LEF, combinati con l'art. 18 cpv. 3 OFB-FINMA, applicabili per il rinvio di cui all'art. 34 cpv. 2 e 3 OFB-FINMA) di cui al doc. B e, in mancanza di altri elementi, che nel caso concreto la stessa convenuta ha stimato in almeno fr. 156'400.–. Tale importo è altresì determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello 14 gennaio 2009 della AP 1 è respinto . 2. Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 650.– b) spese fr. 50.– Totale fr. 700.– già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.– per ripetibili. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.